



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**

*Approvato con deliberazione C.C. n. 8 dell'1 febbraio 2007
Con efficacia dal 1° gennaio 2007*

*Modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 26 aprile 2012
Con efficacia dal 1° gennaio 2012*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 45 del 24 luglio 2014
Con efficacia dal 1° gennaio 2014*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 22 del 4 giugno 2015
Con efficacia dal 1° gennaio 2015*

ARTICOLO 1.1.1

Finalità e contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in riferimento alla Legge 27/12/2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, comma 142, al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360.
2. Con il presente regolamento sono disciplinate le variazioni dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per il Comune di Codogno, con decorrenza dal primo gennaio 2007.

ARTICOLO 1.1.2.

Variazioni dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.

1. Per l'anno 2015 e per gli anni successivi, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è stabilita in modo differenziato per scaglioni di reddito sulla scorta di quanto accade per l'I.R.P.E.F. a livello nazionale.
2. Le aliquote sono le seguenti:

reddito fino a 15.000,00 Euro	aliquota 0,62%
reddito da 15.001,00 Euro a 28.000,00 Euro	aliquota 0,63%
reddito da 28.001,00 Euro a 55.000,00 Euro	aliquota 0,73%
reddito da 55.001,00 Euro a 75.000,00 Euro	aliquota 0,78%
reddito oltre 75.000,00 Euro	aliquota 0,80%

Viene applicata la progressività completa: ugualmente a quanto accade per l'I.R.P.E.F. nazionale, l'aliquota maggiorata si applica solo sulla quota di reddito che supera la soglia oltre la quale scatta l'aliquota maggiorata stessa.

3. E' introdotta una soglia di esenzione totale per i redditi pari o inferiori a 13.000,00 Euro, con la specificazione che tale soglia di esenzione non rappresenta una franchigia e di conseguenza non riguarda chi percepisce redditi superiori a tale soglia.

ARTICOLO 1.1.3.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalla compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. sono indicati nel Bilancio di Previsione al Titolo I, categoria 01, risorsa 0045. Le somme indicate

possono essere suscettibili di variazioni di Bilancio, senza la necessità di modificare il presente regolamento.

2. I proventi derivanti dalla compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. vengono utilizzati per finanziare indistintamente le spese correnti.

ARTICOLO 1.1.4.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in tema di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., si fa rinvio alla normativa vigente prevista in materia.